

Torino, 20.02.2024

Ai Signori Clienti Spett.le
Loro sedi

Oggetto: **sicurezza sui luoghi di lavoro – obblighi del datore di lavoro e aspetti sanzionatori**

Il D.lgs. 81/2008 e s.m. ha sancito le misure minime per la salute e sicurezza dei lavoratori e le modalità di valutazione.

Diventa indispensabile per tutti i datori di lavoro, anche con un solo dipendente, compresi i contratti atipici ai sensi dell'art. 1322 1° e 2° comma (lavoro interinale, collaborazioni, lavoro accessorio mediante buoni-lavoro, lavoro a chiamata, etc.), adeguarsi alla normativa per non incorrere in sanzioni economiche e penali.

Le generali misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono (art. 15 e 18 del D.lgs. 81/2008):

- a) La valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza e redazione di un documento di valutazione dei rischi (DVR);
- b) Eventuali valutazioni strumentali su rischi specifici (rumore, vibrazioni, chimico, biologico, etc.);
- c) Valutazione del rischio incendio e stesura del relativo piano d'evacuazione e planimetria d'emergenza;
- d) Periodico aggiornamento del documento
- e) Individuazione delle figure preposte alla tutela della sicurezza aziendale:
 - a. R.S.P.P. – responsabile del servizio di prevenzione e protezione: tranne alcuni casi eccezionali, il ruolo può essere svolto direttamente dal datore di lavoro
 - b. R.L.S. – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
 - c. addetto primo soccorso
 - d. addetto lotta antincendio
 - e. Medico Competente, ove necessario
- f) Formazione delle figure precedentemente citate tramite corsi qualificanti
- g) Formazione, informazione ed addestramento di tutti i lavoratori sui rischi per la sicurezza.

- h) Messa a norma dei locali lavorativi (presenza estintori, cassetta primo soccorso, segnaletica, controllo impianti elettrici, etc.).

Si ricorda inoltre che tali obblighi sono contestuali all'apertura di una nuova attività e, nel caso di modifiche al processo produttivo o all'organizzazione del lavoro, la valutazione del rischio deve essere immediatamente rielaborata (art. 28, comma 3 D.lgs. 81/2008)

A seguire Vi ricordiamo le principali sanzioni in caso di inadempimenti.

Al verificarsi della prima assunzione, il datore di lavoro ha, due obblighi non delegabili, ossia:

- a) la valutazione di tutti i rischi (con conseguente redazione del Documento di Valutazione dei Rischi – DVR)
- b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Nel primo caso, il datore di lavoro, che non ottempera a tale obbligo:

- a) è sanzionato con un'ammenda che va da un minimo di 1.096 ad un massimo di 4.384 euro se il documento **risulta incompleto**.
- b) in caso di **omessa redazione** del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) il datore di lavoro rischia l'arresto da 3 a 6 mesi oppure un'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Nel secondo caso, la mancata nomina dello RSPP, invece, comporta per il datore di lavoro:

- a) l'arresto da 3 a 6 mesi oppure un'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Per quanto riguarda gli obblighi in capo al datore di lavoro si riportano le principali sanzioni previste dal D.lgs. 81/08:

- a) arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644 a 6.576 euro per mancata nomina del medico competente (nei casi previsti dalla normativa); mancata fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI); mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in occasione di importanti mutamenti organizzativi e produttivi;
- b) arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni non adatte alle loro capacità professionali o alle loro condizioni di salute;
- c) ammenda da 2.192 a 4.384 euro per mancato invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste,
- d) arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822 a 4.384 euro per mancata consegna agli RLS del Documento di Valutazione dei Rischi.

- e) sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per omessa comunicazione all'INAIL degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso dell'evento, ai soli fini statistici e informativi;
- f) sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per omessa denuncia all'INAIL degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni;
- g) sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per omessa comunicazione all'INAIL dei nominativi del RLS.

Nell'eventualità che l'azienda ad oggi fosse ancora sprovvista della documentazione cui sopra, v'invitiamo a provvedervi celermente.

Vi ricordiamo inoltre, che sono a Vs. disposizione i nostri consulenti per la sicurezza, potete trovare i loro contatti direttamente sul sito internet dello Studio alla pagina Partner o chiamando in ufficio, per adeguare i documenti esistenti o redigerne di nuovi.

Cordiali saluti.

Studio Carlassara